Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUARTA SERIE - Vol. VII

(37° della intera Collezione).

ALMA COLLEGE
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

DESCLÉE & C.i Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1925

15759

1925

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1925-01_7_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. I - Gennaio 1925

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI. - Costituzione Apostolica su l'Ordine Certosino, p. 3. - Allocuzione concistoriale, p. 18. - **S. C. del Concilio.** *Nicosien.* Circa il diritto di opzione e di elezione da parte di un capitolo, p. 8. - **S. R. Rota.** *Romana.* Circa la tassa di ricchezza mobile su un censo, p. 9. — **QUESTIONI.** Circa il voto di povertà nei religiosi di voti semplici, p. 11. — **QUESITI MINORI** (1-5), p. 16. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, p. 18. - Nuovi Vescovi, p. 23. - Lutto nel S. Collegio, p. 28. — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO.** Letteratura su l'Anno Santo, p. 29. — **RECENSIONI**, p 32.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Nell'approvare solennemente gli statuti dell'Ordine Certosino riveduti a norma del Codice, il S. P. espone alti concetti circa l'utilità e prestanza della vita monastica contemplativa e solitaria [*A. A. S.*, XVI, 385].

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. — *Umbratilem remotamque* a mundi strepitu dementiisque vitam quotquot ex instituto suo ita traducunt, ut non modo divina mysteria aeternasque veritates omni acie contemplentur, et, precibus Deo enixe ac continenter adhibitis, florere eius regnum cotidieque latius propagari postulent, sed etiam non tam suas quam ceterorum culpas, per praescriptam sibi aut voluntariam animi corporisque castigationem, luant atque expient, dicendi profecto ii sunt optimam partem, ut Maria e Bethania, elegisse. Nulla enim alia perfectior possit condicio ac lex vivendi hominibus proponi, quam, vocante utique Domino, capiant atque amplectantur; arctissimâ autem cum Deo coniunctione atque interiore sanctitate eorum, qui solitariam vitam in claustris silentio degunt, ea copiose laus sanctitatis alitur, quam immaculata Christi Iesu Sponsa conspiciendam omnibus praebet atque imitandam. Nec mirari licet si ecclesiastici superiorum aetatum scriptores, ut virtutem atque efficientiam, quae in eorundem religiosorum virorum precibus inesset, explanando efferrent, eo usque progressi sunt, ut illas cum Moysi precibus compararent, rem commemorando notissimam: scilicet, cum Iosue in planitie proelium cum Amalecitis commisisset, et pro populi sui victoria oraret obsecraretque Deum Moyses in proximi montis cacumine, factum esse, ut, quoad hic tollebat ad caelum manus, Israelitae vincerent; si quando, contra, manus ob lassitudinem demisisset, tum Amalecitae Israelitas superarent; quamobrem Aaron et Hur hinc inde Moysi lacertos sustinuisse, donec Iosue superior

e pugna discessit. Quo quidem exemplo eorum, quos memoravimus, religiosorum Sodalium preces aptissime sane significantur, utpote quae tum augusto altaris sacrificio, tum paenitentiae exercitio, tamquam duobus adminiculis, nitantur, quorum alterum quodammodo exprimit Aaron, alterum Hur refert. Sollemne est enim ac quasi praecipuum solitariis eiusmodi hominibus, quemadmodum supra diximus, ut, munere veluti publico, victimas se placationisque hostias, pro sua proximorumque salute, Deo praebeant ac devoveant. — Propterea in Ecclesia, inde a remotiore aetate, invaluit passim increbruitque perfectissimum hoc vivendi genus, idemque universo christiano nomini, supra quam cuiquam credibile est, utile ac fructuosum. Nam, si « ascetas » praetereamus, qui, ab ipsis religionis nostrae primordiis etsi domi suae, tam austere vivere consueverant, ut a Cypriano « illustrior portio gregis Christi » haberentur, constat, cum satis multi ex fidelibus Aegyptiis, idcirco quod christiani, Decio imperatore, vexabantur, in desertam Aegypti regionem confugissent, animadvertissentque plurimum solitariam eiusmodi vitam ad perfectionem adipiscendam valere, in incepto eos, vel post datam Ecclesiae pacem, perstitisse: atque ex anachoretis istis, quorum numerus tam ingens erat, ut tot in desertis degere dicerentur quot in urbibus cives, perrexisse alios procul ab omni hominum consortione vivere, alios, Antonio auctore, convenire in lauras coepisse. Hinc sensim ortum vitae communis, certis quibusdam legibus temperatae atque ordinatae, institutum; quod, celeriter per universas Orientis regiones propagatum, Italiam deinde, Gallias et proconsularem Africam, coenobiis ubique exstructis, pervasit. Quod quidem institutum, cum totum in eo positum esset, ut monachi, in cellae quisque suae recessu ab omni exteriore ministerio alieni ac vacui, ad caelestia unice intenderent animum, mirum quantum christianae societati profuit; neque enim eius temporis clerus ac populus poterat non intueri in exemplum, maximo cum emolumento, homines, qui, caritate Christi ad perfectissima atque asperrima quaeque rapti, interiorem et occultam, quam ipse in Nazarethana domo duxerat, vitam imitarentur, et ea quae deessent, passionum eius, quasi hostiae Deo devotae, adimplerent. At quidem absolutissimum vitae contemplativae, quam vocant, institutum, procedente tempore, aliquantum deferbuit ac resedit. Etenim, quamvis monachi a procuratione animarum ceterisque externis ministeriis refugerent, sensim gradatimque contigit, ut cum divinarum rerum commentatione ac contemplatione actionem vitae coniungerent. Visum enim sibi est, aut sacerdotum imparem necessitatibus operam - ut enixe postulabant Episcopi - suppleri debere, aut de populari institutione, quam Carolus Magnus provehebat, curam suscipi atque agi oportere; huc praeterea accedit, quod e perturbatis passim per eas aetates rebus nonnihil forte coenobia detrimenti ceperant ac languoris.

Ecclesiae igitur vehementer intererat, sanctissimum vitae genus, quod per tot saecula incolume in coenobiis exstiterat, sic in pristinum restitui, ut numquam deforent, cuiusvis curae expertes, deprecatores, qui, perpetuo divinae misericordiae instantes, e caelo in homines, suae neglegentiores salutis, omne genus beneficia derivarent. Iamvero benignissimus Deus, qui Ecclesiae suae necessitatibus commodisque prospicere nullo non tempore consuevit, Brunonem, virum insigni sanctimonia, delegit, qui vitam contemplativam ad nativae integritatis laudem revocaret. Qua de causa is Cartusiensem Ordinem condidit, quem suo penitus imbuit spiritu iisque munivit legibus, quae Sodales ad emetiundam celeriter interioris sanctitatis asperrimaeque paenitentiae viam, quavis remota externi ministerii officiique perfunctione, efficaciter permoverent, itemque ad perseverandum, animis numquam remissis, in eadem vitae severitate atque asperitate stimularent. Atque in comperto est, Conditoris sui Patrisque Legiferi spiritum Cartusienses ita, novem paene saeculorum decursu, retinuisse, ut, contra atque aliis Sodalitatibus contigit, nullâ Ordo, tam diuturno temporis spatio, emendatione seu, ut aiunt, reformatione indiguerit. Cui autem admirationem viri isti non moveant, qui, ab societate hominum seiuncti prorsus in omnem vitam ac segregati, ut aeternam eorum salutem occulto quodam tacitoque apostolatu tueantur, in cellae quisque suae solitudine sic degunt, ut illinc nulla de causa, nullam ob necessitatem, nullo anni tempore discedant? Iidem vero, statis per diem noctemque horis, in Aedem sacram conveniunt, non ut, more ceterorum Ordinum, psallant, sed ut « viva et rotunda voce » divinum officium, nullo instrumentorum succentu et ad vetustissimos suorum codicum gregorianos concentus, totum atque integrum concinant: quos quidem Sodales piissimos, ita Deum pro Ecclesiae hominumque emendatione inclamantes, cur misericors Deus voti compotes non efficiat? Quemadmodum igitur Brunoni decessoris Nostri Urbani II existimatio ac benevolentia non defuit, qui, doctissimo sanctissimoque viro in scholis Rhemensibus magistro usus, eum postea Pontifex consiliarium adscivit atque adhibuit, sic Ordo Cartusiensium, qui simplicitate praeterea ac sancta quadam rusticitate vitae commendaretur, peculiari Apostolicae Sedis gratia fruitus continenter est. Neque minore Nosmet Cartusienses Sodales caritate prosequimur, neque minus cupimus saluberrimum eiusmodi institutum provehi latius atque amplificari. Etenim, si unquam alias tales in Ecclesia Dei esse anachoretas oportuit, at potissimum hodie esse ac vigere oportet, quando tot cernimus christianos, caelestium rerum commentatione posthabita, immo etiam omni aeternae salutis cogitatione deposita, terrenas opes voluptatesque corporis effrenate persequi atque ethnicos mores, Evangelio omnino adversos, induere et privatim publiceque exhibere. Atque sunt fortasse qui adhuc censeant, virtutes, quae iniu-

riâ passivae nuncupantur, dudum obsolevisse et pro vetere claustrorum disciplina latiorem liberalioremque substituendam esse virtutum activarum exercitationem: quae quidem opinio - quam immortalis memoriae decessor Noster Leo XIII in Epistula *Testem benevolentiae* die XXII mensis ianuarii an. MDCCCXCIX data, refutando ac diluendo reprobavit - nemo non videt quam sit christianae perfectionis doctrinae atque usui probrosa et exitialis. Facile, ceteroqui, intellegitur, multo plus ad Ecclesiae incrementa et humani generis salutem conferre eos, qui assiduo precum macerationumque officio funguntur, quam qui dominicum agrum laborando excolunt; divinarum enim gratiarum copiam nisi in agrum irrigandum illi e caelo deducerent, iam evangelici operarii sane tenuiores e labore suo fructus perciperent. Quantum autem spei exspectationisque Sodales Cartusienses de se Nobis commoveant, dicere vix attinet; siquidem, cum legi Ordinis propriae non tam accurate quam generoso quodam animi impetu pareant, eiusdemque observatio legis facile ad altiorem sanctitatem animos conformet, fieri nequaquam potest, quin religiosi ii viri apud miserentissimum Deum validi pro populo christiano deprecatores fiant atque exsistant. Eiusmodi sane Statuta, quibus Ordo Cartusiensium regitur, digna decessori Nostro Innocentio XI visa sunt, quae « Apostolici muniminis patrocinio » roborarentur: Constitutione enim Apostolica *Iniunctum Nobis*, die XXVII mensis martii an. MDCLXXXVIII data, Statuta, quae memoravimus, specifico modo, ut aiunt, approbavit. In qua quidem Constitutione legimus ampla a decessore eodem Nostro tributa Cartusiensibus viris praeconia, quae eo maiorem habent gravitatem, quod a Pontifice ob sanctissimam vitam inlustri profecta sunt: qui quidem scribere non dubitavit, Romanos Pontifices decessores suos eundem Ordinem « velut arborem bonam in agro militantis Ecclesiae dextera Domini plantatam, ac fructus uberes iustitiae iugiter producentem merito » appellasse, et se « Ordinem praedictum, et illius personas non cessantes in rerum divinarum contemplatione sublimium Domino famulari, in visceribus » gerere « caritatis ». Cum vero eadem Statuta ad Codicem iuris canonici accommodari iam nunc oporteret, quibus Sodalibus Cartusiensibus ius esset coeundi, ii in Capitulum Generale convenerunt, ut rem conlatis consiliis perficerent. Atque optime quidem perfecere, iis praeterea abrogatis legis capitibus moribusque usu inductis, quae, incolumi prorsus vitae instituto, obsoleverant aut temporibus iam non congruere visa sunt, additisque, contra, nonnullis Capitulorum Generalium praescriptis. Quam equidem legem, latino sermone conscriptam, atque ita, ut diximus, emendatam ac recognitam, prouti aequum erat, Sacrae Congregationi religiosorum Sodalium negotii praepositae perpendendam detulimus. Eius autem tenor hic est qui sequitur, videlicet:

Omissis.

Cum autem Minister Generalis Ordinis Cartusiensis et omnes, qui iure suo in Capitulum Generale convenerant, a Nobis demisse efflagitassent, ut Statuta, quae in Costitutionem Apostolicam supra inseruimus atque inclusimus, apostolica auctoritate adprobaremus, eorum Nos votis concedere atque obsecundare perlibenter deliberavimus. Itaque Statuta Ordinis Cartusiensis, ut, correcta atque emendata, supra referuntur, auctoritate Nostra apostolica approbamus et confirmamus, iisdemque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, et omnes ac singulos defectus, si qui in ea inciderint, supplemus ac sanamus. Novimus profecto, Cartusienses Sodales nulla egere hortatione Nostra, ut legem sibi datam, quemadmodum antehac observarunt constanter ac fideliter, sic in posterum, summo animorum ardore, sequantur. At tamen, ut stimulos iis admoveamus ac peculiarem alteram paternae benevolentiae in eos Nostrae significationem edamus, per has Nostras Litteras in perpetuum concedimus, ut quotannis, die octavo mensis iulii, quo die, ipsis sane memorabili, Ordinis Statuta ab Apostolica Sede denuo adprobata sunt, omnes ex Ordine Cartusiensi Sodales, qui suam cuiusque ecclesiam inviserint aliisque usitatis condicionibus satisfecerint, plenam admissorum suorum veniam lucrari in Domino queant.

Haec mandamus, decernentes, praesentes Litteras, et Statuta in eas inserta atque inclusa, firma, valida atque efficacia semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque, ad quos spectant aut in posterum spectare poterunt, nunc et pro tempore amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuslibet, etiam speciali atque individua mentione dignis. Volumus autem, ut harum Litterarum exemplis atque excerptis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die VIII mensis iulii anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

P. Card. GASPARRI
a Secretis Status

C. Card. LAURENTI
S. Congreg. de Religiosis Praefectus

Dominicus Jorio, *Protonotarius Apostolicus.*
Vincentius Bianchi-Cagliesi, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi.

Reg. in Canc. Apostolica vol. XXX, n. 16.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa il diritto di opzione e di elezione nei canonicati, da parte di un Capitolo [*A. A. S.* XVI, 432].

Nicosien. - *Optionis et electionis.* - 9 giugno 1923. - La chiesa di S. Niccolò in Nicosia, ch'era semplice parrocchia con parroco e dieci cappellani curati, venne eretta da Leone X nell'11 giugno 1521 a collegiata, composta di arcipretura e altre dignità, canonicati e benefici semplici, dotati dei proventi della parrocchia, e da provvedersi mediante elezione del Capitolo e conferma o istituzione da parte dell'Arcivescovo di Messina, cui allora Nicosia apparteneva. Nel 17 marzo 1816, essendosi eretta da Pio VII con la Bolla *Superaddita* la diocesi di Nicosia, la detta collegiata venne eretta a cattedrale, accrescendosi i canonicati, sempre però dotati dai proventi della chiesa, e stabilendosi che l'arcipretura fosse di collazione pontificia, i canonicati teologale e penitenziale sottoposti a concorso, e gli altri benefici da conferirsi alternativamente dal Vescovo e per elezione capitolare, ammettendosi peraltro l'opzione. Avendo il Codice nel can. 396 proibita l'opzione, e nel can. 403 stabilito il diritto di libera collazione da parte del Vescovo obbligato semplicemente a *audire Capitulum*, e avendo eccettuato, sia per l'opzione, sia per altre restrizioni della libera podestà del Vescovo, soltanto la contraria *legge di fondazione*, restava soltanto il dubbio se, nel caso, possa dirsi intervenire la detta eccezione. Pertanto si chiese alla S. C. del Concilio « An dicta bulla *Superad-* « *dita* haberi debeat uti *lex fundationis* pro Capitulo cathedrali Nico- « siensi, ad sensum can. 396 et 403 ». Al quale quesito gli E.mi Padri, nella plenaria del 9 giugno 1923, risposero « *Negative* », e tale loro risoluzione fu confermata poi dal S. Padre, su relazione del Sottosegretario.

Essa ribadisce sostanzialmente quanto già fu deciso dalla medesima S. Congregazione in *Barulen.* (*M. E.*, XXXV, 1923, p. 68) e in *Utinen.* (ibid., p. 134) tenendosi fermo il criterio che il Codice ha inteso garantire al Vescovo la maggior libertà possibile nel conferimento di benefici, salvando solo - per evidente impossibilità, quasi-contrattuale, di fare altrimenti - *tassative disposizioni* stabilite, in materia di conferimento, dai *fondatori* dei benefici stessi, cioè da coloro che *de propriis bonis* hanno fornito la dote del beneficio. Sono però importanti le ulteriori determinazioni di dottrina, che si adducono nel voto del Consultore, ivi dato per intero, e che possiamo così riassumere.

Fondare, in materia beneficiaria, vuol dire dare il fondo, ossia la dote pel beneficio (così nei can. 1417, 1448, 1471, 1489-1494); qualche volta soltanto si usa la parola nel senso generico di *erigere*, ma in

tal caso il contesto stesso indica ben chiaro non trattarsi di *fondazione* vera e propria. Così nel can. 1435 § 1, n. 2 si riservano « beneficia *fundata* extra Romam », e nel Conc. Trid. sess. 25 c. v. *de ref.* si parla di clausole enunciate « in beneficiorum *erectione*, seu fundatione ». Perciò *lex fundationis* indica le condizioni o restrizioni apposte dal fondatore alla sua liberalità, sia di pieno suo arbitrio, sia per compensare eventuali danni di terzi; soltanto nel suddetto senso improprio, potrebbe chiamarsi *lex fundationis* tutto quello che viene determinato nell'atto di *erigere* un beneficio, e che spesso è mero privilegio, sia pure asserito o concesso *in limine erectionis* (che, secondo la reg. IX della Canc. Ap. aveva maggior valore di quello concesso *post completam erectionem*).

Nel nostro caso, come risulta dalla *fattispecie*, manca qualsiasi *fondazione* propriamente detta, non avendosi alcun *fondatore* che compia atto di liberalità dotando *de suis bonis* il beneficio: trattasi puramente e semplicemente di *trasformazione* di beneficio, mentre i proventi della parrocchia passano successivamente in dote di collegiata e poi di cattedrale: trasformazione operata con mera *erezione* da parte dell'autorità ecclesiastica. Mancando la fondazione, il diritto di opzione e di elezione nel caso, benchè asserito *in limine fundationis*, non può ritenersi costituire una *lex fundatoris*, ma una mera concessione dell'autorità ecclesiastica *erigente*.

Ora nei can. 396 § 3 e 403, quando si parla, a modo di strettissima eccezione, di *contraria fundationis lex*, si intendono certamente le condizioni o restrizioni apposte da chi dota il beneficio, (o almeno - a nostro parere - risultanti dall'atto stesso di dotare il beneficio, poichè, come abbiamo osservato, fin qui chi dotava il beneficio acquistava *ipso iure* il giuspatronato se non vi rinunziasse esplicitamente), non già le semplici determinazioni e concessioni contenute nell'atto di erezione. Trattasi insomma della *volontà* del fondatore, che il Codice, per principio generale, vuole rispettata in ogni caso, una volta accettata dalla Chiesa; mentre ogni gratuita concessione o privilegio o indulto speciale, anche *in limine erectionis*, contrario alla libera collazione da parte del Vescovo, è esplicitamente revocato dal Codice (canone 403): « revocato *quolibet* contrario privilegio ».

Per tali ragioni, fu giustamente deciso come sopra.

Sacra Romana Rota.

Circa la tassa di ricchezza mobile su censo [*A. A.S.*, vol. XVI, p. 473].

Romana. - *Crediti.* - 21 giugno 1924. - La fattispecie di questa causa fu già data nel *M. E.* del 1923 (vol. XXXV, p. 301). La deci-

sione in grado di appello dinanzi al turno Massimi-Grazioli-Parrillo, a un anno preciso di distanza, è però diametralmente contraria. Al dubbio: *An confirmanda vel infirmanda sit sententia Rotalis diei 22 iunii 1923 in casu*, fu risposto: « *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad alteram »; nel testo poi è detto: « Collegium Graecum « debere ipsum solvere taxam *R. M.* pro Collegio Germanico-Hungarico, cui integer pendendus est census, eidemque refundere taxam « solutam pro ratis partibus maturatis a die 10 iulii 1917 », cioè per tutto il quinquennio anteriore alla citazione giudiziale, ammettendosi la prescrizione per tutte le rate precedenti (Cod. civ. it., art. 2144).

La ragione fondamentale, in diritto, della differente decisione, è che la Rota ha creduto in tutto applicabile al caso, in cui trattasi di RICCHEZZA MOBILE, la decisione della Commissione Cardinalizia Economica del 21 giugno 1806 confermata nel Motu-proprio di Pio VII 6 luglio 1816, la quale stabiliva, a proposito della tassa di paoli sei per ogni libra, imposta sui FONDI RUSTICI nel 1801: « che in tutti i casi « nei quali tra due contraenti siasi convenuto, nella formazione dei loro « contratti, che i canoni, *censi*, livelli, frutti compensativi e altre si- « mili annue prestazioni, debbano farsi *franche e libere da ogni ga- « bella o tassa imposta o da imporsi, di qualunque genere e natura si « sia*, o con altri termini ed espressioni equivalenti, i prefati creditori « di *censi*, livelli e frutti compensativi non saranno tenuti a concor- « rere in alcuna parte al pagamento della dativa reale, ma dovrà il « pagamento della medesima interamente rifondersi sopra i debitori « dei predetti canoni, censi, livelli e frutti compensativi ».

In fatto, poi, ha escluso la prescrizione liberativa, perchè dal 6 aprile 1883 al 10 luglio 1922 non è decorso intero lo spazio di *quaranta* anni, che, secondo il diritto anteriore al Codice, era necessario per i beni ecclesiastici, e tanto meno il 10 luglio 1922 era decorso il tempo di trent'anni dalla introduzione del Codice, che sarebbe necessario, a norma dell'art. 47 delle norme transitorie del Cod. civ. ital. (1). Non ha ammesso che la prescrizione potesse cominciare prima del 6 aprile 1883, in cui furono restituite al Collegio Greco le rate pagate fin dal 1875, ritenendo che questo *fatto* della restituzione non equivalga al possesso fin dal 1875; all'argomentazione contraria ha opposto queste sole parole: « Etenim possessio, cum sit *res facti*, hanc remo- « tionem non admittit ».

Per tali ragioni (2) la Rota ha deciso come sopra. È superfluo os-

(1) Le parole « si compiono col *decorso* del tempo fissato in esso », da noi citate a p. 304 lin. 1 del 1923, debbono infatti interpretarsi nel senso che tutto il tempo della prescrizione debba *decorrere* dopo l'attuazione del nuovo Codice.

(2) Meno importante è l'osservazione che il censo era *ben tenue*, il 2 e mezzo per cento, mentre le leggi già permettevano il 4 per cento, e che *per tale motivo*

servare che tutto ciò non intacca menomamente quanto fu discusso in genere circa la tassa di R. M. su *pensione*, nel *Mon. Eccl.*, vol. XXXV, p. 154 ss., neppure quanto al valore delle clausole liberative da *oneri* in genere. Ognun vede da sè, che, *nel caso*, la clausola parlava specificamente di tasse: « *ab omni et quacumque impositione, taxa et ga-* « *bella* tam imposita quam imponenda ». Per noi, del resto, è ancora dubbioso se la natura del contratto di censo mobiliare, escluda *di per sè* l'imposizione di oneri al debitore, nel qual caso, per legge generale, ogni clausola contraria sarebbe invalida, nè potrebbe invocarsi quel che fu stabilito nel 1806 esplicitamente per un tributo sui fondi rustici, con disposizione affatto singolare ed eccettiva, quale la riconosce la stessa sentenza Rotale, cui rendiamo per altro ogni ben debito omaggio.

QUESTIONI

Circa il voto di povertà nelle professioni semplici.

Si chiede che debba pensarsi in diritto dell'opinione che sostiene che il canone 596, § 1, riguardante la povertà dei Religiosi *dai voti semplici*, debba così interpretarsi che, per tale voto di povertà, è bensì imposta in modo assoluto la « *cessio alteri* » dell'amministrazione dei propri beni; ma quanto all'uso ed usufrutto di cui il canone stesso dice che il Religioso deve *ante professionem libere disponere*, non sia imposta questa assoluta *cessio alteri*, e che quindi, mentre il Religioso dai voti semplici non può *consumare* per suo conto e vantaggio immediato, i frutti dei beni propri, perchè non importerebbe una forma di amministrazione dei frutti stessi che per la consumazione dovrebbero tornare a sua personale disposizione; possa però capitalizzarli, cioè disporre che ritornino al capitale, pel tramite del proprio amministratore.

***

La ragione principale di questa interpretazione, è la recisa e mantenuta distinzione tra le due diciture usate: *cedere alteri*; *libere disponere*, che si ripetono in tutti i canoni del Codice al riguardo (c. 569, § 1, § 2; c. 580, § 3), di cui la prima riguarda *solo* l'amministrazione, la seconda l'uso e l'usufrutto; ora non apparisce ragione della doppia dicitura e del suo uso così costante

appunto fu permesso dal S. Padre al Collegio Greco addossarselo: si potrebbe anzi ritorcere l'argomento, che appunto per tale motivo non è più lecito *aumentarlo* con semplice sentenza giudiziale, col caricarvi sopra la tassa di R. M. che non lo gravava quando esso fu permesso con rescritto pontificio. Nè potrebbe sussumersi che tale onere ora già contemplato nello strumento di censo perchè proprio questo è il punto da provarsi.

se la seconda equivalesse assolutamente la prima; dunque la seconda dicitura esclude sì il godimento immediato, per la ragione detta, ma non importa la cessione assoluta ad altri.

Si adduce pure come prova, che, mentre nelle antiche diciture e Regole, era imposta senz'altro la *cessio alteri* dell'amministrazione, uso ed usufrutto, a poco a poco, e certo non senza significato, s' è venuta formando quest'ultima dicitura complessa, in cui è così nitida la distinzione tra la *cessio alteri* e la *libera dispositio* come sopra, la quale dicitura fu poi confermata nel diritto canonico codificato: la distinzione tra la dicitura antica (cui, se rimasta nelle Regole, il nuovo diritto canonico conserva il valore con quelle parole: *nisi Constitutiones aliud ferant*), e la nuova del Codice, è più che una conferma dell'interpretazione indicata. Di fatto, non apparisce davvero ragione (e vedremo quanto son poco attendibili le addotte in contrario) dell'abbandono dell'antica dicitura: *cedere cui maluerit administrationem usum et usumfructum*, se la nuova non avesse voluto portare qualche reale cambiamento e non solo formale.

Pare anzi che non si possa nemmeno parlare di amministrazione, quando la cessione dell'uso ed usufrutto fosse fatta e si dovesse fare in modo assoluto: la nuda proprietà non ha bisogno di troppa amministrazione. La qual ragione, o a dire più giustamente, la difficoltà di attuare un'amministrazione che nulla avesse a sua disposizione dei frutti della proprietà amministrata, come nel caso di un amministratore ed usufruttuario totalmente distinti, ha potuto influire sull'evoluzione del Diritto Canonico al riguardo con quel movimento che va dalla prassi e cousuetudine alla legge scritta.

***

Contro questa interpretazione s'è addotta la ragione che, trattandosi tutt'al più di dubbio, se si debba stare all'antico (*esclusione della capitalizzazione*) o a quello che si vorrebbe provare del nuovo (*non esclusione*), in pratica valga il § 4° del c. 6 che dice appunto, nei dubbi doversi stare all'antico.

Ma si risponde che anche le antiche diciture non furono del tutto indiscusse, almeno finchè la S. Sede non intervenne (ma del valore di questa decisione si dirà poi) colla dichiarazione della C. dei VV. e RR. (21 novembre 1902) che importava l'esclusione della capitalizzazione; del resto prima e dopo di quella, è evidente il lento trasformarsi delle diciture canoniche al riguardo che, come dissi, non può essere senza significato; per il che par da applicarsi piuttosto o il § 1° nei suoi due commi o almeno il § 3° dello stesso c. 6 che regolano l'interpretazione nel caso di discordanza tra le antiche e le nuove disposizioni e diciture del Diritto Canonico.

Prima però di procedere, sia permesso fare un'osservazione che ha connessione con quanto si disse or ora, ed è che dal fatto che una certa disposizione antica abbia servito di fonte alla redazione delle disposizioni del nuovo Codice, e, come tale venga citata, ciò non prova che le disposizioni nuove non possano essere diverse od opposte dalle antiche come è detto esplicitamente nella *Praefatio* del Card. Gasparri, e come ognuno può verificare in tanti casi: lo studio delle fonti è importantissimo, ma per sè non serve che a far conoscere

l'evolversi del Diritto Canonico. Dopo ciò, v' è davvero una ragione che chiameremo storica, la quale potrebbe indurre all'esclusione della capitalizzazione e sarebbe appunto la suddetta dichiarazione del 21 novembre 1902, se, detta dichiarazione, avesse voluto essere o potesse considerarsi come una autentica interpretazione di una legge preesistente. Ma la medesima, sia per *il modo* come è stata pubblicata (1), sia per *la forma di redazione* (si badi a quel *censuit*) non può considerarsi che un semplice indirizzo pratico, dato lo stato di fatto, dell'indiscutibile prevalere allora delle antiche formole. Ben è vero che la dichiarazione pare voglia dare l'interpretazione del verbo *disponere* di nuovo uso, e che al medesimo quella dichiarazione dà senso di esclusione della capitalizzazione, ma la vera mira è il diritto allora esistente e conservato specialmente nelle Regole delle singole Compagnie Religiose. Le « *Normae* » all'art. 115 portavano, è pur vero, una dicitura del tutto conforme nel senso e quasi nelle parole (2) alla nuova dicitura del Codice di D. C.; ma non si può dire che la dichiarazione, di cui sopra, le riguardasse almeno nel senso di un'autentica dichiarazione che fa legge, per la ragione semplicissima che quelle *Normae*, da cui forse poteva essere derivata la parola *disponere* della dichiarazione, non erano legge propriamente detta, ma solo criteri direttivi per la S. Sede nell' approvazione di nuove regole; e per gli altri nel redigerle. Nè meravigli questo ondeggiare, tutto proprio dei tempi di transizione; lo stesso C. di D. C., conserva tuttora molte tracce di questi ondeggiamenti nei più svariati argomenti.

Ma se quella dichiarazione poteva dare un apparente appoggio all'interpretazione opposta, dell'esclusione di capitalizzazione, non glielo dà davvero, anzi prova tutto il contrario (eppure fu addotta in favore) il fatto che la primitiva redazione del canone in questione, portava l'esclusione della capitalizzazione con le parole: *de eorundem reditibus libere disponere qui tamen cumulari nequeant*, che furono sostituite con quelle spesso citate: *de usu et usufructu libere disponere*; forsechè queste si possono considerare equivalenti a quelle? Dunque, perchè vennero eliminate? Eppure erano sì chiare, specialmente nella seconda parte, che poteva benissimo restare anche con la forma prescelta, se la prima parte dell'eliminata poteva sembrare poco determinata, sotto la forma: « *exclusa omni fructuum cum sorte cumulatione* ». Ripeto: perchè vennero eliminate? Perchè venne eliminata l'antica dicitura pur così chiara anch'essa: *cedere cui* (*vel quibus*) *maluerit administrationem, usum et usumfructum?*

(1) « Responsum C. Congr. EE. et RR. diei 21 Nov. 1902: *Die 21 novembris anni « 1902, S. Congr. Episcoporum et Regularium, proposito dubio* »: Se possa un Reli- « gioso, prima della Professione, disporre che i frutti del suo capitale si accumulino al « capitale stesso, *respondendum censuit*: NEGATIVE. *Ita reperitur in fasciculo suppli- « cum libellorum quod asservatur in archivio S. Congr. Episcoporum et Regularium. « In cuius fidem, etc. Datum Romae, ex eadem Secretaria hac die 29 novembris 1902.* « PHILIPPUS GIUSTINI, *Secretarius* ».

(2) Dalle *Normae secundum quas, etc.*: art. 115 « Propterea ante primam votorum « emissionem disponere debent de usu et usufructu redituum vel fructuum suorum « bonorum quo modo ipsis placuerit, et etiam, si ita pro earum arbitrio existimaverint, « in favorem sui Instituti ».

Per riguardo a quest'ultima fu detto che fu preferito il *libere disponere* al *cui maluerit*, perchè per essa è più salva la libertà del Novizio che per l'altra formola *cui vel quibus* maluerit; ed allora, perchè non consegnare così: *libere cedere cui* etc.? Ma poi, perchè la frase è stata conservata per riguardo all'amministrazione? Non è necessario anche nella scelta dell'amministratore che sia salvaguardata la libertà del Novizio? Ma è poi vero che non veniva salvaguardata con l'antica formola detta libertà? Allora s'è detto che parlando di *uso ed usufrutto* la frase *libere disponere de...* è più tecnicamente giusta per esprimere questa cessione totale dei medesimi ad altri: asserzione di ben difficile prova. Si osservi intanto che *disponere* è generico e che *non vale privarsi di una cosa o di un diritto*, come lo dovrebbe valere qui e come vale la frase *cedere alteri*: assume bensì un significato speciale negli atti testamentari ed in dipendenza da essi; ma anche in essi non vale mai *privarsi*: chi priva allora è la natura e la persona testante non fa che aggiungere determinazioni giuridiche a questo suo fatale spogliamento. Ed ecco che s'è voluto anche in questo caso nostro, dare al verbo *disponere* un significato analogo, supponendo quasi uno spogliamento *de iure* e ragionando così. S'è detto cioè che *l'usus* e l'*usus fructus* tanto nel Diritto civile (Romano e Moderno) quanto nel Diritto Canonico che fa sua quella concezione giuridica, importa diritti di persone distinte e quindi il semplice disporre di essi, è equivalente a cederli a terzi. Perchè ciò fosse vero occorrerebbe, come dissi, supporre che per legge o *de iure* sui beni del Religioso dai voti ssmplici, venisse costituito l'uso e l'usufrutto e che la legge stessa non lasciasse al religioso che la determinazione della persona e tale interpretazione sarebbe giusta se le parole *usu et usufructu*, fossero sempre prese così strettamente, non dico nel comune parlare, ma nella stessa giurisprudenza civile e canonica, il che non è, e non lo è qui. Spesso quelle parole indicano bensì diritto distinto dal diritto di nuda proprietà, ma senza segnare la persona e quindi la frase *cedere alteri* era giustissima, anche tecnicamente e ad essa bisogna ricorrere se a scanso di equivoci si vuol dire quello che dice, e che invece non dice il semplice *disponere*, il quale indica soltanto un regolare questi diritti, che sono in un primo momento concepiti ancora nel proprietario della cosa; in un secondo o passati ad altri o conservati a sè, ma con la clausola di cessione di amministrazione e colle conseguenze che questa clausola porta. Al c. 628 § 3°, sono considerati i due momenti, ma in ordine inverso: lì cioè si parla di riacquisto di usufrutto ecc.; del resto l'uso e l'usufrutto anche ceduti a terzi, *potrebbero essere ceduti a condizioni favorevoli al capitale o alla nuda proprietà* il che porterebbe un reddito che si accumula al capitale. Or mentre la frase *cedere alteri, sine addito* non lascia presupporre la facoltà di aggiungere condizioni, la frase *libere disponere de usu* etc... lascia ogni facoltà.

Aggiungiamo questo per rispondere ad una difficoltà che s'è fatta alla seconda parte di sopra « o conservati a sè... » volendosi sostenere che con ciò cesserebbe ogni ragione di *usu et usufructu* venendo, si dice, in verità a mancare l'usuario e usufruttuario; di fatti poi non verrebbe a mancare almeno *in figura iuris*, cioè sarebbe lo stesso proprietario, che gode però per mezzo del suo amministratore ed in favore solo del suo capitale. Ma poi è

proprio da prendersi anche qui così strettamente questo *usu* ed *usufrutto*, oppure non valgono in genere *redditi e frutti?* Nella dichiarazione sopra citata del 21 novembre 1902, si parla solo dei frutti « disporre che i frutti » ed in una lettera della S. C. dei VV. e RR. del 30 dicembre 1888 si danno come equivalenti la *redituum erogatio atque usus* e *l'usus et ususfructus* con queste parole: *omnino interdicta est eorum* (*bonorum*) *administratio, et redituum erogatio atque usus. Debent propterea... cedere... administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit* etc...

Lo stesso congiungere uso ed usufrutto, dimostra che non sono presi in senso stretto, perchè il secondo rinchiude il primo e lo renderebbe inutile; mentre presi assieme esprimono semplicemente l'intero godimento dei redditi di una proprietà che anticamente doveva cedersi, mentre ora di esso si deve disporre ed allora rimane che lo si possa in vantaggio del capitale.

Si potrebbe fare appello anche al c. 628 § 2° già citato come conferma all'interpretazione contraria alla qui difesa, col dire, che non si possa riacquistare se non ciò che si è dato. Ma è facile rispondere (e si potrebbe dire altro) che qui è contemplato il caso speciale quando cioè ancora le regole portassero gli antichi obblighi secondo le parole del c. 569 § 1° *nisi Constitutiones aliud ferant*, che mentre son certo una limitazione al *libere disponere*, è pur certo che non lo sono in quanto le Costituzioni possono imporre la persona fisica o morale cui debba essere fatta la cessione, del che non v'è traccia nel Diritto, ma solo in quanto possono escludere secondo le antiche lor diciture la capitalizzazione imponendo la cessione ad altri in modo assoluto.

Se poi si volesse dire all'opposto che tale frase lascia intravedere che vi siano costituzioni in cui la povertà dei voti semplici è puramente ridotta alla semplice cessione dell'amministrazione senza nulla perdere quanto all'uso ed usufrutto, cade allora un altro argomento creduto fortissimo ed è che questa nostra interpretazione verrebbe a scuotere dalle fondamenta la concezione giuridica canonica della povertà religiosa dei voti semplici, quasi che poi tali concezioni non subissero le evoluzioni del tempo. S'è aggiunto che una sì profonda mutazione del valore del voto semplice di povertà religiosa, doveva essere più chiaramente espressa: ora in verità non è così profonda perchè anche così il Religioso rimane « come se nulla possedesse » non potendo nè amministrare, nè consumare il suo: il fatto che i beni, per dir così, automaticamente crescano, lo lascia più tranquillo, mentre si sa che purtroppo praticamente se la stessa Comunità non gode dei frutti, e ciò è fonte di altri abusi, il Religioso che possiede del suo, spesso continua ad amministrare, godere ecc. e ciò annuenti gli stessi superiori. Forse il Legislatore, cui son certamente noti questi abusi, ha voluto eliminarli, allargando da una parte l'antica forma di povertà dei voti semplici che escludeva la capitalizzazione e limitandola a ciò che v'era di sostanziale e pratico: l'esclusione assoluta dell'amministrazione e del godimento immediato.

***

E poi, lasciando gli abusi, qual'è quel Religioso dai voti semplici, che in caso che la sua proprietà subisca danni come d'alluvioni, terremoti, filos-

sera ecc. non cerchi che vengano riparati coi frutti che i medesimi beni han dato o daranno? E questa è capitalizzazione, ciò ritorno dei frutti al capitale.

Si dirà: ma ciò interessa anche l'usufruttuario; potrebbe anche non interessarlo; certo lo si dovrebbe lasciar libero in caso; ma chi lo fa praticamente? Si dirà: ma questo si farà con permesso; di chi? dei Superiori? senza che essi abbiano speciali facoltà dalla S. Sede, o della S. Sede? ma dunque, di nuovo, non è vero che la capitalizzazione sia addirittura un assurdo giuridico che rovinerebbe il concetto di povertà dei voti semplici. Ma poi, come dico, lo si fa senza il permesso di nessuno, essendo pacifica nella pratica l'idea della liceità della cosa. Ora, appunto tali pacifiche interpretazioni anche delle formule antiche, sono state sanate o meglio codificate nelle formule nuove.

S. A. M.

QUESITI MINORI

1. - Quando nel can. 1894 si parla di nullità *sanabile*, che cosa s'intende? Che debba ricorrersi alla S. Sede per convalidare le sentenze invalide pei difetti ivi indicati?

R. In nessun modo s'intende cotale ricorso. Il senso di tale parola è sufficientemente esposto nel canone successivo, 1895: vale a dire essa significa che tali sentenze si sanano automaticamente qualora la causa di nullità non sia proposta dalla parte che ha interesse a invocarla, entro dieci giorni, se insieme si è appellato, o entro tre mesi unicamente per provocare la dichiarazione di nullità. Trascorsi tali limiti di tempo, la nullità non può più invocarsi, nel caso dei difetti denunziati nel can. 1894, e la sentenza, senza alcun bisogno di intervento superiore, si intende sanata *ipso iure.*

2. - Quando una legge posteriore può considerarsi *directe* contraria all'anteriore nel senso del can. 22: « lex posterior... obrogat priori; si sit illi *directe* contraria? » E perchè non avrà il medesimo effetto una legge *indirettamente* contraria?

R. Tale punto, per quanto importante, non lo troviamo chiarito da alcun commentatore, neppure dei più... verbalisti. Abbiamo sentito ventilare e discutere due interpretazioni. Secondo alcuni *directe contraria* significa: diametralmente opposta; *indirecte*, semplicemente diversa: cioè nel primo caso la posteriore nega quel che l'anteriore affermava: nel secondo, invece, dispone *diversamente* sul medesimo argomento. Ci piace piuttosto l'altra opinione, secondo cui, una legge è direttamente contraria a un'altra quando statuisce diversamente (ma incompatibilmente) sul *medesimo* oggetto; è indirettamente contraria quando statuisce su *diverso* oggetto, ma così collegato con l'oggetto di altra legge precedente, da rendere difficile o anche impossibile l'adempimento di questa. Qui si vede chiaramente la ragione per cui nel secondo caso non vi ha abrogazione della legge precedente: in quanto, cioè, non risulta evidente che il legislatore abbia avuto presente l'oggetto dell'altra legge antecedente, che la nuova tocca sì da vicino. Può infatti spesso, se non sempre, logicamente presumersi che, se avesse avuto presente quell'oggetto, avrebbe piuttosto modificata la nuova norma in guisa da rendere compossibile l'adempimento di entrambe (cfr. can. 23).

3. – In questa diocesi il Vescovo, dicendo di avvalersi del can. 400 § 3, ha destinato il canonico teologo a insegnare sacra teologia a *due* chierici, che, per dispensa della S. Sede, compiono il corso in diocesi, anzichè nel Seminario regionale. Il canonico teologo vi impiega quasi tutta la mattina, pure insegnando solo per 4 ore la settimana e ha una corrisposta speciale (L. 350 annue). Può ritenersi senz'altro dispensato dalle lezioni scritturali, e usufruire delle esenzioni corali, a norma delle ultime dichiarazioni?

R. A nostro parere occorre, nel caso, una speciale facoltà della S. C. del Concilio, trattandosi piuttosto di scuola privata, che *pubblica*: la pubblicità è esplicitamente richiesta anche per la facoltà concessa dal can. 421 § 1, 1° che riguarda i soli frutti di prebenda: « Qui, de licentia Ordinarii loci *public* docent in scholis ab Ecclesia recognitis, sacram theologiam aut ius canonicum »: nè deve interdersi meno enunciata nel can. 400 § 3, come caratteristica del " Seminario ". Nel caso si dice espressamente che i due chierici ricevono lezione fuori del Seminario, perciò non può valere l'applicazione del can. 400 § 3. Se invece insegnasse in Seminario, anche a tre alunni soltanto, varrebbe.

4. – Un sacerdote semplice, non provvisto di alcun beneficio, ha messo su una tipografia, ove fa stampare avvisi sacri, moduli per amministrazioni parrocchiali e simili. Egli non si occupa che della direzione e della sorveglianza sui pochi operai. Si domanda se ciò gli si possa ragionevolmente impedire.

R. Crediamo che vere ragioni canoniche non ostino a questo disegno. Certo non è impedito un sacerdote dal ricevere *impiego* retribuito in buone tipografie, e anzi è questo un decoroso sostentamento che alcuni vi ricevono, specialmente come consiglieri per la parte tecnica, liturgica, per la sorveglianza su la moralità degli scritti ecc. Non vediamo quindi come non possa un sacerdote assumere anche la *direzione* tecnica di una buona tipografia, se ne ha la capacità. Parimenti niente osta che un sacerdote, come può possedere un orto, un palazzo ecc., possa essere *proprietario* di una tipografia gestita da altri; ne abbiamo sovente esempi in enti ecclesiastici, come Seminarii, Arcivescovati, Congregazioni religiose, ecc. Conseguentemente neppure il cumulo di queste qualifiche, *proprietario* e *direzione* incontra difficoltà canoniche: non occorre neppure, per provarlo, ricorrere al celebre esempio della tipografia del sac. Giac. Pietro Migne, di Parigi, che stampò intere biblioteche di celebrate opere ecclesiastiche. Non si dirà certamente la tipografia un'arte *indecorosa* di cui al can. 139, nè entra qui il concetto giuridico della « negotiatio aut mercatura » (c. 142), come insegna ogni manuale di teologia morale. Le difficoltà possono solo essere di ordine pratico, specialmente per le responsabilità finanziarie che potrebbe involgere questa impresa; e anche per le gelosie di mestiere facile a svegliarsi: se l'Ordinario, quindi, ha buone ragioni *prudenziali* di proibirlo, il buon ecclesiastico si convincerà facilmente che la proibizione mira solo al suo maggior bene.

5. – L'assegno per le spese di culto che il Governo corrisponde, può essere, come tutta la congrua parrocchiale, amministrata direttamente dal parroco, con l'onere di provvedere agli obblighi di culto, oppure deve registrarsi esclusivamente tra i proventi di *sagrestia* della chiesa parrocchiale?

R. Secondo un noto rescritto della Penitenzieria Apostolica, tutti indistintamente gli assegni corrisposti dal Governo, attesa la loro origine dalla

confisca dell'asse ecclesiastico, possono essere ritenuti e *amministrati* dal parroco con l'obbligo *standi mandatis Ecclesiae*, se e quando questa ne emanerà. Solo quando si tratta di Collegiate o Capitoli civilmente soppressi, subentrano le norme dell'*Ad dirimendas* per la collazione in massa e per l'amministrazione capitolare a norma degli Statuti. (Cfr. anche *M. E.*, XVI, 88, 271).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. – Giovedì, 18 dicembre 1924, S. S. tenne nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto. In esso anzitutto l'E.mo Bonzano ha optato al titolo di S. Susanna, dimesso quello di S. Pancrazio; e gli E.mi Lega e Bonzano optarono all'Ordine Presbiterale. Dopo di che il S. Padre pronunziò la seguente *Allocuzione*:

« *Venerabiles Fratres.* - Nostis qua praecipue de causa in sacrum consistorium vos hodie convocaverimus, nempe ut, quae, more institutoque decessorum Nostrorum, in Iubilaeo maximo inchoando servari oporteret, ea, vobiscum communicando, statueremus. Verumtamen, ante quam rem aggredimur, nonnulla sunt, eademque maximam partem laetabilia, quae amplissimo in hoc consessu vestro recolamus, non quo vobis sint inexplorata atque ignota, sed quia communem libet quasi renovare et amplificare laetitiam.

« Praeclara sane animo Nostro obversantur ab anno ad exitum iam properante allata auspicato catholicae Ecclesiae beneficia: quae quidem talia sunt, ut nescias utrum magis mirere, benignitatemne Dei, qui superiorum mensium eventa ad gloriam suam animarumque salutem singulari prorsus providentia ordinaverit, an excitatas acrius ad provehendum Christi regnum virorum sacri ordinis fideliumque voluntates.

« Atque placet in primis de Concilio Plenario nonnihil attingere, quod in Sinis habitum iri, vobis in hac ipsa aulae maiestate mense martio nuntiaveramus: de Concilio, inquimus, quod immensis iis interminatisque regionibus, quasi quaedam inter tenebras aurora, feliciter primum illuxit. In urbem Shanghai, praeside Delegato Nostro, Sinensium sacrarum Missionum Vicarii ac Praefecti convenere ad unum omnes; nullum aut stirpis aut patriae aut religiosae sodalitatis discrimen impulit, ut in diversa studia ac consilia discederent: una iis Redemptoris Christi caritas, una Apostolicae Sedis reverentia, una populi illius, evangelica luce carentis, miseratio. Itaque de ordinandis aptius rebus laboribusque, de maturanda Sinarum Christo adiunctione, sententias inter se conferre; ardorem quisque suum prudentiaeque fructus experiundo quaesitos communicare cum ceteris; sapientissima denique decreta conficere. Concilium sollemnibus caeremoniis et pompa, triumphi haud dissimili, absolutum: cerneres ad insuetum spectaculum efferri catholicorum civium spiritus, stupere ac commoveri ethnicos cives. Quanta autem rei catholicae in iis regionibus incrementa per inductam novam rerum temperationem sint obventura, licet iam nunc prospicere, et licebit fortasse Nobis

met ipsis suo tempore comperire, si quidem benignissimus Deus huius lucis usuram protulerit: at gaudemus interea, quod in agrestem eum campum episcopi, missionales indigenaeque superiorum aetatum, immo etiam nostrae, tantum profudisse sudoris ac sanguinis nequiquam non videntur.

« Nec profecto minor laetitiae causa exstitit ex Conventu quarto, quem Pium Apostolatus Opus, a beatissimis viris Cyrillo et Methodio nuncupatum, in civitate Velehrad, prope venerabile Methodii ipsius sepulcrum, mense iulio agendum curavit. Propositum eiusmodi Conventui, quemadmodum tribus prioribus, Orientalium populorum, qui a catholico nomine defecissent, cum Ecclesia Romana unitatem provehere. Liquet, tentari rem, cum aliqua boni exitus spe, non posse, nisi deposita hinc ea, quam saeculorum decursu combiberat vulgus de Orientis Ecclesiarum doctrinis institutisque, vanitate opinionum, explorataque illinc interius Patrum suorum cum latinis in unam eandemque fidem consensione; haberi praeterea ultro citroque in spiritu fraternae caritatis disceptationes oportere. Constat, Venerabiles Fratres, hac de causa viros satis multos, eosdemque veteris controversiae scientissimos, in civitatem, quam nominavimus, coivisse, atque, ut optare Nos per Litteras ad Archiepiscopum Olomucensem datas significaveramus, complures e dissidentibus fratribus interfuisse, reliquis paene omnibus e longinquo in Conventus labores animum intendentibus; bona quidem voluntate utrinque disputatum; inter alia, quae possent faciliorem Orientalibus munire viam ad eo, cum sanctorum caelitum Ecclesiae suae gaudio, remigrandum, unde discessio non ante saeculum nonum facta esset, visum est, incorruptam servari liturgiam veterem Slavam eiusque edi divulgarique monumenta, et non modo in athenaeis Seminariisque latinis — quo quidem spectat Institutum hac Alma in Urbe a proximo decessore conditum a Nobis autem amplificatum et auctum — doctrinas Orientalium sacras coniunctasque cum iis disciplinas alumnis, quoad fieri poterit, copiose tradi, sed etiam de hisce ipsis argumentis, in peculiaribus coetibus, per Conventus, praesertim Eucharisticos, inter nationes in posterum habendos, accurate referri. Quid, quod hoc ipsum consilium egregii ii viri, qui Conventum Amstelodamensem ordinaverunt, absolutum quarto die ante quam Velehradensis inchoaretur, felici quadam futurarum rerum praesensione ac scientia, occupaverant? Nam episcopi et sacerdotes, alii ex alio orientali ritu, sociis tum nonnullis e Sacra Congregatione Ecclesiae Orientalis negotiis praeposita adiutoribus, tum praeside illius, quod memoravimus, pontificalis Instituti, Amstelodami, in peculiarem ac proprium congregati coetum, de suae Ecclesiae fide, historia, ritibus, praesertim quod ad Eucharistiam pertineret, et erudite et ad mentes inlustrandas percommode disseruerunt. Ex qua quidem studiorum materiaeque novitate recte dixeris Amstelodamensi Conventui Eucharistico, ex omnibus nationibus septimo ac vicesimo, aliam quandam accessisse singularem notam, praeter eam, quam ipsa indiderat loci condicio, quod nempe, perinde ac Londinensis, in tali civitate haberetur, quae longe maximam partem ex acatholicis constaret. O quam « cor nostrum ardens erat in nobis », dum de eo evento sane pulcherrimo nuntii afferebantur! Atque etiamnunc videre propemodum videmur Stadium Amstelodamense in mirandam Batavae fidei pietatisque palaestram conversum,

cum. coram ingenti multitudine, per Legatum Nostrum pontificalia sacra, catholicorum maiestate rituum, ibi agerentur, aut magnifica Augustum Sacramentum pompa circumduceret: quae profecto sollemnia eum mirifice auxerunt caritatis ignem, quo vel coetus celebrando, vel sacram Synaxim suscipiendo, vel divinum Sacramentum adorando publicae venerationi propositum, fideles Batavi advenaeque frequentissimi exarserant. Nec praetereundum putamus, acatholicos ipsos cives non tam se ab violandis patriae caritatis hospitiique officiis abstinuisse, quam reverentia et inclinatione quadam voluntatis amplissimas illas fidei nostrae significationes intuitos esse ac prosecutos; quibus grato animo commemoramus Augustam Reginam veluti praeivisse, ut quae salutem a Conventus praesidibus, omnium nomine coeuntium, officiose datam benignissimis verbis reddiderit.

« Conventum Amstelodamensem — ut ceteros, quamquam non sine magno animarum emolumento actos, omittamus — nonnulli exceperunt, quorum fama atque utilitas nec facile nec proxime evanescet. Panormitanum dicimus, item Eucharisticum, quasi ad sollemnia trecentesimi anni ab detecto feliciter Rosaliae Virginis corpore dignius fructuosiusque concludenda, Praeside Cardinali Legato Nostro, habitum; Washingtoniensem praeterea Sodalicii a Sanctissimo Dei Nomine, longe lateque, per Foederatas praesertim Americae Civitates, propagati; Hannoverensem catholicorum ex omni Germania tertium ac sexagesimum; Caroloregiensem denique iuventutis catholicae Belgicae: quibus quidem Conventibus suae cuique constant peculiares laudes. Panormi enim, haud ignoratis, Venerabiles Fratres, praeter expiatam ingenti cum fructu multitudinem, ardentiores Siculorum e tota insula spiritus in eas singularis pietatis erupisse significationes, ut nihil posset supra. Ad Washingtoniam vero quod attinet, cum eo talis confluxisset sodalium advenarumque numerus, cuius parem usque adhuc, nullo unquam tempore, ii cives vidissent, res pie magnificeque acta, quo potissimum die Legatus Noster Conventum dimisit: in cumulum accessit Praesidis ipsius Foederatarum earum Civitatum contio, qui de sancto Sodalicii proposito, de reverentia Dei Nomini debita, de iniuriae in Deum turpitudine deque posito humanae auctoritatis in divina fundamento, communi adstantium omnium assensu atque plausu, et diserte et recte admodum dixit. Conventus autem Hannoverensis mentionem idcirco hoc loco facimus, tum quia seriem, post bellum, celeberrimorum redintegratam annuorum Conventuum feliciter provexit, quibus rei catholicae prosperitatem magna ex parte Germania debuit, tum quia, — ut est in Diaspora habitus in eaque praeterea urbe, quae inlustris civis sui Ludovici Windthorst cineres immutata veneratione custodit, — visus est Nobis valde profuturus et spiritualibus ex bello damnis reparandis, quae maiora profecto sunt ubi catholici mixti cum acatholicis multo pluribus vivunt, et catholicorum e Germania actioni in pristinum efficientiae gradum restituendae. Exspectationem vero omnem ii catholici e Belgica iuvenes videntur superasse, qui Caroloregium, numero ad triginta circiter millia, convenere alacres. Qui quidem, in septemdecim dispertiti coetus, quorum alii aliud argumentum tractandum incumberet pro multiplici earum varietate rerum, ad quas hodie, plus quam alias, florentis aetatis ferri actionem oporteat, dignam senioribus ad communes disceptationes

prudentiam attulerunt, quae mirificas haud ita multo post editura est utilitates; cum autem, post signa sodalitatis quisque suae compositi instructique, hymnos concinendo, praecipuas urbis vias circumierunt, quemnam non pepulisset tam insigne et fidei et pietatis et iuvenilis ardoris spectaculum? Quodsi in Belgica quoque haud desunt adulescentes, operarii potissimum, quorum, quod sunt sibi relicti, et religiosos sensus et emolumenta vitae tueri opus sit, certe nihil non est commodi iis opificibus ex hoc iuvenum catholicorum apostolatu sperandum.

« Item in Gallia, his ipsis diebus, ex ea temporum condicione, nec felici sane nec optabili, hoc feliciter exsistit ut quotquot sunt catholicae professionis ac nominis mirabili quadam consensione foedus inter se societatemque coniungant ob tuendas religionis res: quod quidem est et gallicae gentis res praestantissimas quin etiam animarum salutem ac Numinis ipsius iura tueri.

« Habetis, Venerabiles Fratres, quae quantaque catholici vel exterarum regionum Nobis haud ita pridem solacia praebuerint: quodsi nubes alicubi concrescere videntur, utinam offusam mentibus caliginem discuti contingat, ne in detrimentum nationum ipsiusque societatis hominum recidat quicquid odii invidiaeque Ecclesiae et religioni conflatur ac struitur. Quo loco Nos continere non possumus, quin de legationis regressu loquamur, quam ad Russos sospitandos, qui fame et multiplicibus morbis laborarent, favente coeptis Nostris, incredibili quadam liberalitate, christiano populo paene universo, in eas vastissimas regiones miseramus. Est profecto cur legatis iis Nostris publicum tribuamus praeconium, quod grave laboriosissimumque munus sic obierunt, ut plene Nobis satisfecerint: qua quidem laude Nostra eo digniores habendi sunt, quo maiores oppetiere aspersas sibi molestias in ope tantae hominum, puerorumque praesertim, multitudini, misericorditer ferenda, quamquam qui, nullo habito religionis discrimine, christianae caritatis spiritu dumtaxat permoverentur ac ducerentur, eos consentaneum fuerat non modo omni impedimento exsolvi, sed ipsa reipublicae rectorum gratia atque auctoritate sustentari. Ad nos autem quod attinet, deliberatum Nobis est, quoad facultas tulerit, pergere, ut adhuc fecimus, Russis, cum domi degentibus, tum patria extorribus subvenire, qui duriore fortuna conflictantur. Non uni quidem Nos videamur, ea beneficentiae ratione apud Russorum populum instituta, quam diximus, iuvasse quodam modo rei publicae genus, quod tantum abest ut probemus, ut contra qui in tot tantaque mala apud eumdem populum levanda animum viresque tandiu intendimus, ad officium communis a Deo commissae Nobis paternitatis pertinere censeamus omnes imprimisque populorum rectores monere enixeque in Domino hortari, ut quotquot sunt publicae prosperitatis et pacis amatores, sanctitatis familiae et humanae dignitatis cultores, viribus unitis gravissima certissimaque ex *socialismo* et *communismo,* qui dicuntur, discrimina et damna, (debita sane habita ratione et cura de evehenda opificum ac generatim omnium humilium hominum condicione), a se suisque arcere studeant. Quod ut Deus optimus maximus dominator gentium et populorum servator benignissime praestet incessanter exoramus, *atque ut omnes in universo mundo fideles, per annum sanctum Jubilaei Nobiscum exorent instanter rogamus.*

« Sed ad alia gradum iam nunc faciamus, quae Almam hanc Urbem proxime contingunt. Translatum est tandem a Petriana Basilica ad Lateranensem venerabile corpus immortalis memoriae decessoris Nostri Leonis XIII, in eoque — plerisque vestrum praesentibus — conditum sepulcri monumento, quod Cardinales ab eo creati, nobilissimo pietatis gratique animi exemplo, affabre exstruendum curaverant. Quod Pontifex vivus avebat testamentoque caverat, ut, vixdum opportunitate data, exuviae in eo templo requiescerent suae, quod, sibi non uno nomine carum, mirabili artificio ampliatum ornasset, id Nos effectum dari eo libentius iussimus, quo diutius, nempe ab ipsis Pontificatus primordiis, rei perficiendae consilium desideriumque in animo insederat atque in ore fuerat Nostro. Nancti autem sumus — quod idem clerus Lateranensis, deliberationi Nostrae quasi obvius, a Nobis demisse postulavit — occasionem, qua nulla videretur aptior, exeuntis sexti decimi saeculi a dedicata Christi Dei Servatoris Basilica Constantiniana (1). Silere autem de saecularibus hisce sollemnibus Episcopum Romanum dedeceat, quae, iussu Nostro, ab eius templi Cardinali Archipresbytero et clero splendide magnificeque apparata atque acta, eademque a vobismet ipsis romanae Purpurae maiestate adornata, quot producta sunt in dies, tot diebus ad Ecclesiam omnium orbis ecclesiarum matrem et caput, mirum quam multi e populo confluxerint. Et confluxere quidem, non quasi ad spectaculum, ut interdum homines consueverunt, sed ut, excitata acrius avita fide, qua ethnicam pravitatem devictam et Basilica et cetera in Laterano monumenta declarabant, itemque animis divini epuli susceptione incensis ad insistendum maiorum vestigiis, coram Imagine Christi Servatoris Acheropita ad altare princeps proposita, suae officia pietatis exsequerentur. Ista quidem quam iucunda, quam grata Nobis acciderint, facile, Venerabiles Fratres, intellegitis: verum Nostram ardor ille explevit delectationem, quo plerique episcopi et canonicorum ordines per terrarum orbem, cum gratulando, tum collata pro viribus stipe, tum etiam habitis ad populum contionibus indictisque supplicationibus, insignem hanc Romanae Ecclesiae faustitatem laetitiamque participarunt.

« At vero multo uberiorum exspectationem spiritualium fructuum Nobis Iubilaei maximi celebratio commovet, quam propediem, singulari Dei beneficio, auspicaturi sumus. Annum Sanctum, ut nemo unus ignorat, inchoari consuevit aperiendis Basilicarum Patriarchalium Portis, eo nimirum ritu, qui, cum vetustissimam revocet publicae paenitentiae consuetudinem et publice paenitentium disciplinam, natus aptus ad fovendam animorum expiationem videatur. Itaque pridie Natalis Domini, exemplo decessorum Nostrorum, Portam Sanctam Basilicae Vaticanae Nosmet ipsi, Deo dante, aperiemus. Cum autem id ipsum ad reliquas Patriarchales Basilicas eodem die eadem-

(1) Il memorando evento si compì in forma privatissima il 22 ottobre alle ore 21, trasferendosi la salma di Leone XIII alla Basilica Lateranense, ove rimase esposta per cinque giorni continui alla venerazione del popolo che vi accorse numerosissimo; il 27 fu poi tumulata nel suo monumento che fa riscontro a quello che il medesimo Leone XIII edificò a Innocenzo III quando ne trasferì le ceneri da Perugia. Erano presenti, come accenna il S. P., in forma ufficiale, i cardinali Vannutelli, Pompili, Merry del Val e Gasparri [*N. d. R.*].

que hora per Legatos Nostros fieri oporteat, auctoritate Dei omnipotentis, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, Legatos Nostros eligimus ac renuntiamus Venerabiles Fratres Nostros *Caietanum S. R. E. Cardinalem De Lai*, Episcopum Sabinensem, Sacri Collegii Subdecanum, qui Portam Sanctam Basilicae Sancti *Pauli* nomine Nostro aperiat; item *Basilium S. R. E. Cardinalem Pompili*, Episcopum Veliternum, Basilicae *Lateranensis* Archipresbyterum, qui Portam eiusdem Basilicae nomine Nostro aperiat; denique *Vincentium S. R. E. Cardinalem Vannutelli*, Episcopum Ostiensem et Praenestinum, Sacri Collegii Decanum, Basilicae *Liberianae* Archipresbyterum, qui Portam eiusdem Basilicae nomine Nostro aperiat. In nomine Patris ✠, et Filii ✠, et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Legatis autem hisce Nostris facultas esto, omnibus, quotquot praesentes sacro ritui intererunt, auctoritate Nostra, plena proposita admissorum venia, benedicendi.

Undique interea, Venerabiles Fratres, nuntiatur atque affertur fideles bene multos, per Anni Sancti decursum, huc esse peregrinaturos, immo etiam non paucos eo ipso, quo Iubilaeum inchoabimus, die in hac Alma Urbe adfuturos. Quo quidem populari studio Nostris invitationibus hortationibusque obsequendi confidere profecto iubemur, fore ut eiusdem Anni celebritas non sine praeclaris praetereat utilitatibus. Placet quoque certiores vos facere, quae Expositio sacrarum Missionum Vaticana vocari solet, fieri non posse quin ea ex optato succedat, novumque, per inusitatum rerum ac paene laborum spectaculum, intuentium animis ardorem iniiciat ad largiter missionalium indigenarumque necessitatibus opitulandum. Benignitati igitur Dei Nobiscum, Venerabiles Fratres, gratiam habetote, quod proximus annus, cum reditum ad gratiam aut altioris perfectionis adeptionem fidelibus quamplurimis, tum infidelibus longe, quam ante, frequentioribus aditum ad veram Christi Ecclesiam maturabit.

Relinquitur ut Sacrum Episcopalem Ordinem suppleamus.

Nuovi Vescovi. - Ha poi preconizzato gli Arcivescovi e Vescovi per alcune Sedi vacanti.

Arcivescovi:

Chiesa metropolitana di S. Salvatore della Bahia, Mons. Augusto Alvaro da Silva, promosso dalla Cattedrale di Barra do Rio Grande.

Chiesa metropolitana di Saragozza, Mons. Rigoberto Domenech y Valls, promosso dalle cattedrali di Majorca e Ibiza.

Chiesa titolare di Cirro, Mons. Serafino Cimino, dell'Ordine dei Frati Minori, Delegato Apostolico nel Messico.

Chiesa titolare di Mitilene, Mons. Antonio Gioacchino Pereira, Canonico della Cattedrale di Oporto e Vicario generale della stessa diocesi, deputato Ausiliare dell'E.mo Card. Mendes Bello, Patriarca di Lisbona.

Vescovi:

Chiesa cattedrale di Ripatransone, Mons. Luigi Ferri, Vescovo di Montalto, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Foggia, Mons. Fortunato Farina, Vescovo di Troia, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Osma, Mons. Michele de los Santos Diaz y Gomara, traslato dalla titolare di Tagora.

Chiesa cattedrale di Massa Marittima, Mons. Giovanni Piccioni, Vescovo di Livorno, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Bertinoro, Mons. Antonio Scarante, Vescovo di Sarsina, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Plasencia, Mons. Giusto Rivas y Fernandez, traslato dalla titolare di Priene.

Chiesa cattedrale di Santos, testè eretta, Mons. Giuseppe Maria Perreira Lara, traslato dalla cattedrale di Amazoni.

Chiese cattedrali unite di Hexham e Newcastle, Mons. Giuseppe Thorman, parroco di S. Andrea nella città di Newcastle.

Chiesa cattedrale di Lancaster, di nuova erezione, Mons. Wulstano Pearson, della Congregazione Benedettina d'Inghilterra.

Chiesa cattedrale di S. Cristoforo de Laguna, o Tenerife, Mons. Albino Gonzales Mendez Reigada, dell'Ordine dei Predicatori.

Chiesa titolare di Ticelia, Mons. Silverio Velasco Perez, Canonico Penitenziere della Cattedrale di Osma, deputato amministratore apostolico di Ciudad Rodrigo.

Chiesa titolare di Platea, Mons. Sebastiano Thomas, dell'Ordine dei Predicatori, Prelato ordinario della SS.ma Concezione di Araguaya.

Chiesa titolare di Camaco, Mons. Roberto Giulio Colombo, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Prelato ordinario di S. Giuseppe de Grajahù.

Chiesa titolare di Agatopoli, Mons. Pasquale Miguel, dell'Ordine dei Mercedari, Prelato ordinario di Bom Jesus de Piauhy.

Chiesa titolare di Diocesarea, Mons. Lodovico Kerkhofs, Canonico della Cattedrale di Liegi e Rettore di quel Seminario maggiore diocesano, deputato Coadiutore con futura successione del Vescovo di Liegi e di Eupen e Malmédy.

Chiesa titolare di Tricala, Mons. Roberto Lagae, dell'Ordine dei Predicatori, Vicario Apostolico di Uellè Orientale.

Chiesa titolare di Sidima, Mons. Paolo Leone Cornelio Montaigne, dei Sacerdoti della Missione, Vicario Apostolico di Ce-Lì Centrale.

Chiesa titolare di Isso, Mons. Teodoro Buddenbrock, della Società del Divin Verbo, Vicario Apostolico di Kam-Su Occidentale.

Chiesa titolare di Usula, Mons. Natale de Cleene, della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria (Missionari di Scheut), deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apostolico di Léopoldville.

Sono state poi annunziate le nomine degli Arcivescovi e Vescovi già fatte per *Bolle,* come appresso:

Arcivescovi:

Chiesa arcivescovile titolare di Ancira, E.mo Sig. Card. Oreste Giorgi, che la dimise dopo la sua consacrazione.

Chiesa metropolitana di Angelopoli, Mons. Pietro Vera, Canonico della cattedrale di Queretaro e Rettore di quel Seminario.

Chiesa titolare di Tarso, Mons. Alessio Enrico M. Lepicier, dell'Ordine dei Servi di Maria.

Chiesa titolare di Anazarbo, Mons. Rinaldo Albino Netzhammer, traslato dalla metropolitana di Bucarest.

Chiesa titolare di Cizico, Mons. Antonio Papp, traslato dalla cattedrale di Munkács.

Chiesa metropolitana di Benevento, Mons. Luigi Lavitrano, traslato dalle cattedrali di Cava e Sarno.

Chiesa metropolitana di Bari, Mons. Pietro Pomares (testè defunto), traslato dalla cattedrale di Foggia.

Chiesa metropolitana di Belgrado, Mons. Raffaele Giovanni Rodié, Amministratore apostolico del Banato Serbo.

Chiesa metropolitana di Bucarest, Mons. Alessandro Cisar, traslato dalla cattedrale di Jassi.

Quindi i seguenti Vescovi:

Chiesa cattedrale di Sobral, Mons. Giuseppe Tupinambà de Frota, traslato dalla cattedrale di Uberaba.

Chiesa titolare di Telmesso, Mons. Giovanni Camillo Costes, Segretario Generale della diocesi di Angers, deputato Coadiutore con futura successione del Vescovo di Angers.

Chiesa cattedrale di Costanza d'Arabia, Mons. Giuseppe Freri, Protonotario Apostolico.

Chiesa cattedrale di Garzón, Mons. Giuseppe Lopez, della diocesi di Ibaguè.

Chiesa cattedrale di Ibaguè, Mons. Pietro Rodriguez, della diocesi di Garzón.

Chiesa cattedrale di Adraa, Mons. Giuseppe Kupka, Canonico Penitenziere della cattedrale di Brünn, deputato Ausiliare del Vescovo di Brünn.

Chiesa cattedrale di Filadelfia, Mons. Agnello Renzullo, traslato dalla cattedrale di Nola.

Chiesa cattedrale di Zarai, Mons. Felice Bilbao y Ugarriza, Canonico della Metropoli di Valenza, deputato Ausiliare del Vescovo di Tortosa.

Chiesa cattedrale di Megara, Mons. Amando Carlo Vanuytven, Canonico Regolare Premostratense, deputato Vicario Apostolico di Uellè Occidentale.

Chiesa cattedrale di Monaco (Principato), Mons. Maurizio Clément, Vicario generale di Parigi.

Chiesa cattedrale di Sovana-Pitigliano, Mons. Gustavo Matteoni, Vescovo di Grosseto.

Chiesa titolare di Germaniciana, Mons. Giovanni Sastre y Riutort, dei Sacerdoti della Missione, deputato Vicario Apostolico di S. Pedro Sulan.

Chiesa titolare di Antifre, Mons. Lodovico Nestore Renault, delle Missioni Estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apostolico di Se-Ciuen Meridionale.

Chiesa titolare di Arabisso, Mons. Stefano Alencastre, della Congregazione dei SS. Cuori (Picpus), deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apostolico delle Isole Sandwich o Hawaji.

Chiesa cattedrale di Venosa, Mons. Alberto Costa, Vescovo di Melfi e Rapolla, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Modigliana, Mons. Ruggero Bovelli, Vescovo di Faenza, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Nola, Mons. Egisto Melchiori, parroco di Pontevico in diocesi di Brescia.

Chiesa cattedrale di Mileto, Mons. Paolo Albera, traslato dalla chiesa titolare di Flaviopoli.

Chiesa cattedrale di Amiso, Mons. Costantino Bohatshewskyj, Vicario Generale di Premislia (rito Greco-Ruteno).

Chiesa cattedrale di Zela, Mons. Basilio Takacs, Rettore del Seminario di Munkács.

Chiesa titolare di Rodiopoli, Mons. Giuseppe Plagens, Rettore della parrocchia del Soavissimo Cuore di M. V. nella città di Detroit, deputato Ausiliare del Vescovo di Detroit.

Chiesa cattedrale di S. Rosa de Osos, Mons. Michelangelo Builes, sacerdote della stessa diocesi.

Chiesa cattedrale di Gozo, Mons. Michele Gonzi, Canonico Teol. coadiutore della cattedrale di Malta.

A Coadiutore con futura successione del Vescovo di Coimbra, il R.mo Mons. Antonio Antunes, Vescovo titolare di Retimo e Ausiliare del medesimo Vescovo di Coimbra.

Chiesa titolare di Geropoli, Mons. Giuseppe Bombera, Cappellano Maggiore in Czecoslovachia.

Chiesa cattedrale di Oklahoma, Mons. Francesco Clemente Kelley, parroco di S. Francesco di Wilmette in diocesi di Chicago.

Chiesa cattedrale di Natchez, Mons. Riccardo O' Gerow, Rettore della cattedrale di Mobile.

Chiesa cattedrale di Botucatù, Mons. Carlo Duarte Costa, Vicario Generale di S. Sebastiano di Rio Janeiro.

Chiesa cattedrale di Sorocabà, Mons. Giuseppe Carlo Aguirre, parroco in diocesi di S. Paolo.

Chiesa cattedrale di Juiz de Fora, Mons. Giustino di Sant'Anna, parroco nella diocesi di Ilhéos.

Chiesa cattedrale di Uberaba, Mons. Antonio Lustosa, della Pia Società Salesiana del Venerabile Bosco.

Chiesa titolare di Trapezopoli, Mons. Innocenzo Eugelke, dell'Ordine dei Frati Minori, deputato Coadiutore con futura successione del Vescovo di Campanha.

Chiesa titolare di Titopoli, Mons. Alfredo Langlois, Rettore del Seminario di Québec, deputato Ausiliare dell'E.mo Card. Bégin, Arcivescovo di Québec.

Chiesa cattedrale di Taria, Mons. Goderico Kean, della diocesi di Salford, deputato Ausiliare del Patriarca di Gerusalemme.

Chiesa cattedrale di Munkacs, Mons. Pietro Gébé, Vicario Generale della medesima diocesi.

Chiesa titolare di Lebedo, Mons. Dionigio O' Donaghue, traslato dalla cattedrale di Louisville.

Chiesa cattedrale di Pavia, Mons. Giuseppe Ballerini, Vicario Generale della medesima diocesi.

Chiesa cattedrale di Rieti, Mons. Massimo Rinaldi, dell'Istituto dei Missionari di S. Carlo per gli emigrati italiani (Opera Scalabriniana).

Chiesa titolare di Flaviopoli, Mons. Michele Francesco Glancey, Vicario Generale della diocesi di Birmingham, deputato Ausiliare dell'Arciv. di Birmingham.

Chiesa cattedrale di Hamilton, Mons. Giovanni Tomaso Mac Nally, traslato della cattedrale di Calgary.

Chiesa titolare di Tebe, Mons. Guglielmo Burger, parroco di S. Urbano in Friburgo di Brisgovia, deputato ausiliare dell'Arciv. di Friburgo (Brisg.).

Chiesa cattedrale di Premislia (rito Latino), Mons. Anatolio Nowak, traslato dalla titolare di Irenopoli.

Chiesa cattedrale di Würzburg, Mons. Mattia Ehrenfried.

Chiesa cattedrale di Larino, Mons. Oddo Bernacchia, Canonico della cattedrale di Fano.

Chiesa cattedrale di Novara, Mons. Giuseppe Castelli, traslato dalla cattedrale di Cuneo.

Chiesa titolare di Samaria, Mons. Antonio Lippolis, traslato dalla cattedrale di Ugento.

Chiesa titolare di Licopoli, Mons. Lodovico Antonio Castro, traslato dalla cattedrale di S. Carlo di Ancud.

Chiesa cattedrale di S. Carlo di Ancud, Mons. Abramo Aguilera, traslato dalla titolare di Isso.

Chiesa cattedrale di Termoli, Mons. Oddo Bernacchia, Vescovo di Larino, che ritiene.

Chiesa cattedrale di Scopia, Mons. Giovanni Gnidoveé, dei Sacerdoti della Missione.

Chiesa cattedrale di Coutances, Mons. Teofilo Maria Louvard, traslato dalla cattedrale di Langres.

Chiesa titolare di Gerico, Mons. Tranquillo Silvestri, dei Figli del S. Cuore di Gesù, deputato Vicario Apostolico di Kartum.

Chiesa cattedrale di Nimes, Mons. Giovanni Girbeau, Vicario Generale della diocesi di Bourges.

Chiesa cattedrale di Iasso, Mons. Antonio Laubitz, Vicario Generale della diocesi di Gnesna e Posnania, deputato Ausiliare dell'Emo Card. Dalbor, Arcivescovo di Gnesna e Posnania.

Chiesa cattedrale di Cochabamba, Mons. Giulio Garrett, Canonico della metropoli de Sucre.

Chiesa cattedrale di Potosì, Mons. Cleto Loaiza, Vicario Foraneo in Potosì.

Chiesa cattedrale di Oruro, Mons. Abele Isidoro Antezana, dei Missionarî Figli del Cuore Immacolato di Maria.

Chiesa cattedrale di La Paz, Mons. Augusto Sieffert, della Congregazione del SS. Redentore.

Chiesa cattedrale di Tarija, Mons. Raimondo Font, dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria.

Chiesa cattedrale di Carpi, Mons. Giovanni Pranzini, traslato dalla titolare di Diocesarea.

Abbazia di S. Maria Ausiliatrice di Belmont, P. Vincenzo Taylor,

Terminate le provviste, il S. P. conferì al Card. Lega il titolo presbiterale di S. Eustachio, elevando per questa volta a titolo la diaconia omonima, e lo stesso fece del titolo di S. M. in Portico pel Card. Gasquet: al Card. Bonzano assegnò il titolo di S. Susanna da lui optato.

Dopo di che ammise le postulazioni dei S. Pallii, per le sedi arcivescovili di Benevento, Puebla los-Angeles - Calcutta (per successione del Coadiutore); Belgrado, Aunach (pure per successione); Bucarest, SS. Salvatore della Bahia e Saragozza, e per le vescovili di Coutances e Pavia, che ne hanno il privilegio.

Lutto nel Sacro Collegio. - Martedì 30 dicembre, alle ore 2, dopo brevissima malattia spegnevasi il Card. Oreste Giorgi, *Penitenziere Maggiore.*

Era nato in Valmontone il 19 maggio 1856. Venuto in Roma compiè i suoi studi nel Pontificio Seminario Romano. Abbracciata la carriera ecclesiastica, venne ordinato sacerdote il 22 dicembre 1878, cioè il giorno stesso nel quale riceveva la sacra ordinazione il giovane chierico Giacomo Della Chiesa, poi Papa Benedetto XV di s. m.

Conseguita la laurea in diritto, fu avvocato nelle Sacre Congregazioni romane. Fu in seguito Uditore e Sotto Segretario dei Vescovi e Regolari, Uditore della Sacra Rota, Reggente della Sacra Penitenzieria. In tutti codesti molteplici e delicati uffici, rifulse per operosità, per ingegno elettissimo, per la sua grande bontà, modestia e diligenza, tanto da essere sempre presente anche all'ufficiatura nella Patriarcale Arcibasilica Lateranense, della quale era canonico.

Eletto, con plauso universale, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, vi rimase fino al momento in cui il Santo Padre Benedetto XV di s. m. nel Concistorio segreto del 4 dicembre 1916 lo creava Cardinale di S. R. C. assegnandogli la Diaconia di S. Maria in Cosmedin; in seguito lo nominava Penitenziere Maggiore.

Nel Concistoro del 25 maggio 1923, dimessa la Diaconia di S. Maria in Cosmedin, passava all'Ordine dei Preti, prendendo lo stesso titolo, che *pro hac vice* veniva elevato a Presbiterale.

Ultimamente, prima del viaggio in Terra Santa, il 27 aprile s. a., veniva consacrato Vescovo per le mani del Sommo Pontefice Pio XI.

Il Cardinal Oreste Giorgi apparteneva alle Sacre Congregazioni: del Santo Officio, dei Sacramenti, del Concilio, dei Religiosi, di Propaganda Fide, degli Affari Ecclesiastici Straordinari e per la Chiesa Orientale.

R. I. P.

LA LETTERATURA SU L'ANNO SANTO

(NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO)

Si è scritto già molto sull'anno santo e sul giubileo; ma dobbiamo constatare che fin qui nessuno si è proposto altro che lo scopo *pratico* di indirizzare e istruire o i fedeli o i confessori: con intento dottrinale e metodo scientifico sembra che nessuno si sia accinto all'opera: eppure una magnifica base all'uopo la fornirebbe p. es. lo studio degli atti di Benedetto XIV pel Giubileo del 1750, specialmente della copiosa enciclica *Inter praeteritos* del 3 dicembre 1749, come possono persuadere gli stessi saggi che ne offrono le *Fontes Codicis*, del card. Gasparri vol. II, p. 265 (cfr. anche p. 237, 240, 254).

La letteratura pratica fin qui pubblicata si divide spontaneamente in due gruppi, a seconda che è indirizzata ai *fedeli*, o ai *confessori*: della prima ci occupiamo brevemente e a solo scopo informativo.

Abbiamo dinanzi parecchi manualini tascabili a uso del pellegrino, dei quali uno può dirsi ufficiale (1), redatto, come sappiamo, dal pio e dotto, quanto modesto, monsignor Campa, del Vicariato. È una compilazione originale, che presenta benissimo al pellegrino il più e il meglio delle disposizioni pontificie in materia, con utili suggerimenti pratici e una copiosa raccolta di appropriate preghiere per le visite (p. 25-78). Il più economico è il *Veni-mecum* edito dal Desclée (2), che però, omette le preghiere, essendone infatti la scelta lasciata alla libertà dei fedeli, e aggiunge invece un ragguaglio delle cerimonie della proclamazione del Giubileo e dell'apertura della Porta Santa (p. 18-31). Il *Manuale del pellegrino* (3) edito dal Ferrari abbonda invece di preghiere non solo per le visite, ma anche per la confessione e comunione e aggiunge anche il calendario e una cartina topografica. Ancor più compiuto l'opuscolo del can. Soldini (1) distinto in tre parti: Origine e storia del giubileo (p. 1-51), Istruzioni (p. 52-78), Metodo pratico (79-220). Nella prima dà cenni retrospettivi sui 22 giubilei fin qui celebrati: nella seconda riassume le disposizioni pontificie e il cerimoniale: la terza, poi, costituisce un compiuto manuale di pietà per tutti gli esercizi, anche quotidiani, del fedele pellegrino, non escluse brevi meditazioni su le massime eterne. Per discernimento critico si distingue il *Petit manuel* del R. P. D. P(ietro) B(astien), O. S. B. che si studia di esser brevissimo ed esatto in tutte le nozioni offerte (p. 1-15) riservando il resto del volumetto a una scelta di preghiere strettamente liturgiche (2). L'opuscolo di L. S. sul *Giubileo universale*, omette le preghiere riducendosi quindi alle nozioni e istruzioni pratiche; ha però su tutti gli altri il pregio di utili indicazioni circa l'Esposizione missionaria, ch'è pure tanta parte della celebrazione giubilare, e non deve quindi esser dimenticata (3). Ben condotta è anche la *piccola guida* che il P. Rey (4) distinta in tre parti: 1° Nozioni, apertura e chiusura; 2° Storia dei giubilei, spiegazione di quanto riguarda l'attuale; 3° Metodo pratico pei pellegrinaggi, per le visite, e per con-

(1) *Vade mecum del pellegrino,* edito a cura del Comitato centrale dell'anno santo. Roma, Pustet, 1925. In 24° di p. 96, L. 0,80.

(2) *Norme pratiche o « Veni-mecum » per l'acquisto del Giubileo nell'anno santo 1925.* Nuova edizione, Roma, Desclée 1925. In 24° di p. 32, L. 0,75. Vedi a p. 32 annunzio della Ditta.

(3) *Manuale del pellegrino.* Anno santo 1925. Roma, Ferrari 1925. In 24° di p. 96, L. 1,50.

(1) L'*Indispensabile* per la conoscenza e la pratica del S. Giubileo, Milano, Santa Lega Euc. 1924, II ed. In 24° di p. 220, ill. rileg. in tela, L 8.

(2) D. P. B., *Petit manuel à l'usage du pèlerin pour gagner l'indulgence de l'Année Sainte*, Rome, impr. Vaticane, 1925. In 18° di p. 64, L. 1.

(3) L. S., *Giubileo Universale dell'A. S. 1925 in Roma,* s. n. t. p. 38, L. 2 (a beneficio dell'Opera della Prop. della Fede).

(4) D. Amilcare Rey (Miss. P. Sang.). *L'Anno Santo 1925.* Piccola guida del pellegrino. Agenzia eccl. romana (piazza Capranica, 94) in-24°, p. 112.

servare il frutto del giubileo. Più voluminosi i trattatelli del sac. G. Catolfi e del canonico R. Fiamingo. Il primo (1) aggiunge (p. 17 ss.) alcune utili indicazioni per l'organizzazione delle visite collettive, ispirate, com'egli attesta, dall'esperienza fatta insieme con quel grande apostolo che fu mons. Radini-Tedeschi: il più del volume è preso però dalla « breve guida di Roma » (p. 70–178). L'altro, onorato di una nobile prefazione dell'Emo Card. Sincero (2) si estende a lungo su la storia degli anni santi (p. 1–118) dà quindi *in traduzione italiana* le *tre* Costituzioni pontificie; inserisce i *Dubbi* già pubblicati nel *Monitore*, e a cinque belle formole di preghiere per le intenzioni giubilari, fa seguire la visita... delle sette chiese e dei sette altari: il resto del volume è occupato da indicazioni topografiche.

Passando dai manuali ai trattatelli, indichiamo anzitutto quelli prevalentemente storici del Prinzivalli e del Laici; furono entrambi già pubblicati nel 1900, ma conservano tutto il loro valore anzi lo accrescono. L'opera del Prinzivalli (3) è fondamentale, come quella che è condotta direttamente su le fonti storiche più accreditate; nella nuova edizione è ancor migliorata da molte utili correzioni e aggiunte, sia per meglio conformarla ai nuovi studi, sia per dar maggior risalto all'ambiente storico dei singoli giubilei. Quella del Laici (4) poi presenta in più una minuta e documentata narrazione dell'ultimo Anno Santo, del 1900 (p. 60–180): era però doveroso accennare al tesoreggiamento che vi è fatto della *Cronistoria* pubblicata in tre volumi a cura di mons. Angeli nel 1900 stesso. Interessante e ben condotta, su la guida del Marucchi, la terza parte: descrizione delle Basiliche giubilari.

Più interessanti per noi le *istruzioni* dirette ai fedeli. Ottima introduzione alla rassegna l'elevata pastorale di mons. Ercolano Marini, arciv. di Amalfi (1), che prospetta nell'Anno Santo, l'espressione del dogma della comunione dei santi, in tutti i suoi elementi, rilevandone le armonie, e l'impulso salutare al timore, alla confidenza e allo zelo. Il teologo S. Ballario (2), incastona in un grazioso dialogo la Bolla di promulgazione, risolvendo poi i quesiti più pratici e elementari che si suscitano alla sua lettura: avendo accennato alla Porziuncola non omette di rilevare le nuove disposizioni che la regolano. Tutto con uno stile facile e spigliato, che raccomanda efficacemente il libretto, per la popolarizzazione delle nozioni sul Giubileo. Col titolo *Le finalità dell'anno santo* il P. V. Genovesi S. I. (3) contrassegna solo la prima parte dell'elegante volume testè pubblicato, e che è veramente la più originale. Ivi i predicatori e anche le persone colte troveranno eloquenti e interessanti illustrazioni delle note finalità enunziate dal S. P. nella bolla di promulgazione (ad esse però deve ora aggiungersene una *quarta*, indicata nella allocuzione concistoriale del 18 dic. (cfr. sopra, pag. 21): cioè *l'arginamento del comunismo*). La seconda parte (p. 77–104) dà una piana e compiuta esposizione pratica su le indulgenze, sul giubileo e su le facoltà dei confessori; la terza infine il modo pratico di compiere le visite, ove sono anche preghiere belle e originali.

Non abbiamo confuso il *Manuale* del P. D. Clemente Gatta (4) con gli altri, sebbene anch'esso, nelle ultime pagine (117–150) offra il metodo e le preghiere

(1) Sac. D. Giov. Catolfi, *Anno Santo 1925. Manuale pratico e breve guida di Roma.* Roma, Menaglia, 1924, 12° p. 180, L. 5 (presso Desclée).

(2) Can. Avv. Rosario Fiamingo. *Giubileo Universale dell'Anno Santo 1925*, Roma (presso l'A: via Urbana, 12) 1925. In-8° di p. 242, L. 10.

(3) Virginio Prinzivalli. *Gli Anni Santi* (1300–1925) con pref. del comm. Orazio Marucchi, Roma, Garzoni Prov., 1925. In 8° p. 280, L. 15.

(4) Augusto Laici. *Gli Anni Santi e le Basiliche giubilari* con prefazione dell'Ab. Placido Lugano Roma, Ferrari, 1925. In 12° p. 256, L. 7,50.

(1) *L'Anno Santo, magnifica espressione di un domma giocondo.* Valle di Pompei, F. dei Carcerati, 1924. In 8° p. 64, L. 3 (presso la Cancelleria Arciv. di Amalfi).

(2) *Il Giubileo Universale dell'Anno Santo 1925. Breve istruz. popolare,* Torino, Libr. del S. Cuore. In 16° di p. 40, L. 1,20.

(3) *Le finalità dell'anno santo nei voti di S. S. Pio XI.* Roma "Messaggero del S. Cuore" (Via Astalli 16) 1925, in 8° di p. 158, L. 6.

(4) *L'Anno Santo 1925. Manuale storico dogmatico.* II ediz. Torino, Marietti, 1924. In 8° di p. 164, L. 4,50.

per compiere le opere giubilari, appunto per la copiosa istruzione dottrinale che vi condensa: i primi otto capitoli trattano in forma facile, ma soda e esatta, delle indulgenze; i seguenti undici si occupano invece del giubileo, specialmente delle condizioni (troviamo un po' strano che si trascuri di illustrare i fini specifici del presente giubileo) e risolvono anche le comuni difficoltà circa l'utilità del Giubileo. Forse l'adattamento dell'opuscolo, già stampato nel 1900, al diritto attuale, doveva essere più diligente (cfr. p. es. p. 66, n. 6). Molto utile troviamo l'aver fatto tesoro degli *Avvertimenti* di S. Carlo.

Ed eccoci ai trattàtelli che più da vicino ci riguardano e sui quali specialmente volevamo intrattenerci. Due sono dovuti alla feconda penna del P. Cerato. Uno destinato ai *fedeli*, ci giunge opportuno per chiudere la prima serie di questa rassegna (1). Vi appartiene certamente per la facilità del dettato, ma per concisione, solidità e abbondanza di materia riesce utilissima istruzione anche a color che sanno. Tutto vi è detto piamente e dottamente e sono pochissime le cose cui non sottoscriviamo. Così a p. 47 n. 50 alla domanda: « Acquistata per sè la indulgenza del giubileo, quali opere si devono ripetere per acquistarla ancora in favore dei defunti? » risponde: « *Non si richiede che si ripetano la Confessione e la Comunione;* è necessario invece che si ripetano le visite e le preghiere ». Non comprendiamo il perchè di questa risposta: non è infatti detto nei documenti pontificii, che si lucra il Giubileo *toties quoties iniuncta* oppure *praescripta opera iterentur*, e non sono la Confessione e Comunione da computarsi fra tali opere prescritte? (cfr. p. 31 n. 23, p. 29 s.). Qual difficoltà osta alla loro ripetizione, mentre proprio tale ripetizione sempre possibile, perchè le opere del giubileo richiedono parecchi giorni e non *un solo*, è la ragione per cui il Giubileo può acquistarsi più volte? Cfr. Benedetto XIV, *Inter praeteritos*, n. 84 (*Fontes*, II, p. 286). A p. 64 è detto senz'altro che restano in vigore anche pei vivi, le indulgenze *della S. Casa in Loreto*: dal rescritto della S. Penit. pubblicato in *M. E.*, XII, p. 315 sembra debba invece dirsi il contrario, finchè non consti di altra concessione simile a quella che fu fatta « ad preces Episcopi Lauretani die 20 decembris 1899 ».

Il medesimo mons. Cerato ha pubblicato anche un'utile istruzione pei confessori (1) che completa la precedente (senza supplirla) per quel che riguarda le *facoltà* sospese fuori di Roma e ampliate nella Città (p. 3-30: il resto dell'opuscolo è occupato dal testo delle Costituzioni pontificie, dei *Monita* e di un riassunto dei canoni ivi ricordati). Non vi scorgiamo altro difetto che la troppa concisione, per cui è stata omessa qualche avvertenza o osservazione di non lieve momento: p. es. circa i *voti*, non troviamo rilevato il significato della formola « dispensando commutandi » (cioè di poter mutare *in minus*) su cui tanto bene insiste Bened. XIV, l. c. § 45, s. – Anche più breve, ma forse più chiaro l' opuscolino del P. L. Fanfani, O. P. (2), che pure abbraccia materia più vasta, cioè quasi tutto l'ambito dei precedenti due trattati del P. Cerato. Notiamo qualche svista: a p. 10 su la confessione di colui « qui solis *venialibus* tenetur » è detto « non requiritur *in casu* absolutio sacramentalis, sufficit benedictio »; questa basta invece per chi non arreca materia *sufficiente* all'assoluzione. A p. 16 la parola della bolla circa le visite basilicali « *semel* saltem in die » gli ha fatto scrivere: « ex quo datur intelligi aliquem posse etiam pluries in die easdem basilicas visitare *ad complendum numerum praefixum visitationum* »; mentre quel *saltem* è una frase stereotipata in uso fin dai tempi di Bonifacio VIII che così la spiega (Extrav. Comm., *De poenit.*): « unusquisque plus merebitur et indulgentiam efficacius consequetur qui basilicas ipsas *amplius* et devotius visitaverit ». Ma simili piccole mende non sminuiscono affatto i pregi di chiarezza, sodezza e brevità dell'egregia istruzione.

Con garanzia particolarmente autore-

(1) P. Cerato, *Il grande giubileo del 1925*. Esposizione pei fedeli. Padova, Libr. Gregoriana. In-8° di p. 72. L. 1.50.

(1) P. Cerato, *Vade mecum pro Confessario Iubilaei, a. 1925*. Patavii, typ. Seminarii, 1925. In-8° p. 78. L. 3.

(2) *De iubilaeo seu anno sancto vertente a. 1925*. Taurini, Marietti, 1924. In-12° p. 39. L. 2.

vole ci presenta il suo trattato il sac. Giuseppe Rossi, ufficiale della S. Penitenzieria (1). In genere troviamo quasi sommariamente esposto quel che riguarda l'acquisizione del Giubileo (p. 13-32, ove si dà poco più del testo dei documenti pontificî); molto più accurata invece la trattazione delle facoltà dei penitenzieri e confessori, su la scorta del noto opuscolo dato nel 1900 da mons. Arizzoli un po' confuso e oscuro quanto leggiamo a p. 76 s. circa la sospensione delle indulgenze: p. es. non abbiamo ancora capito quali facoltà restino in proposito ai Vescovi: a p. 76 sotto *b*) leggiamo che sono sospese *omnes et solae Indulgentiae concessae a R. P. non vero quae a nonnullis inferioribus collatoribus*, e in nota ricorda che gli Arcivescovi residenziali possono conferirne fino a 100 giorni i Vescovi residenziali fino a 50; poi si dice che in *suo esse permanent* le sole indulgenze concesse *in usu pontificalium aut in impertienda benedictione*. In nota a p. 77 si ricorda il can. 913 n. 2: *Praelati inferiores R. P. nequeunt indulgentias concedere defunctis applicabiles* poi a p. 38 *b*) troviamo che anche la benedizione papale concessa dai Vescovi non vale che per i defunti durante l'anno santo. Come può tutto ciò esser vero insieme?

Rimarrebbe così solo a parlare del *Tractatus de Jubilaeo*, del R.mo P. Vermeersch (1), ma la sua importanza e l'interesse suo pel *Monitore* è troppo grande. per potervi dedicare solo il breve spazio rimastoci di questo fascicolo. Siamo dunque costretti, con nostro rammarico, a rinviarne la recensione al prossimo numero. Diciamo con « nostro rammarico », perchè, a parte alcune mende, anche gravi, è questo che più si avvicina a quell'ideale di trattato scientifico, la cui considerazione avevamo presente all'incominciare questa rapida rassegna.

(1) Sac. Ios. Rossi, S. P. Officialis, *De Iubilaeo universali a. D. 1925.* Constitutionum Pii PP. XI brevis expositio, Romae, Pustet, 1925. In-8° p. 84. L. 4.

(1) P. Arthurus Vermeersch S. J., *Tractatus de Jubilaeo,* quod, vertente anno 1925, SS. D. N. Pius Pp. XI indixit. Romae. Univ. Gregoriana, 1925, in-8° di p. 76. L. 2.

RECENSIONI

Norme pratiche o « Venimecum » del Pellegrino per l'acquisto del Giubileo nell'Anno Santo 1925. Nuova edizione aumentata e migliorata. Un volumetto in-32°. Roma, Desclée e C^{i}. L. 0.75.

Questa nuova edizione corretta, migliorata ed accresciuta è veramente il *Venimecum* più pratico del Pellegrino nell'acquisto del Giubileo.

Esso contiene in maniera breve e facilissima tuttociò che può essere utile ed indispensabile ai fedeli: spiega cosa è il giubileo ed i vantaggi spirituali che se ne ritraggono. Parla delle indulgenze: spiega le opere ingiunte: si occupa della confessione e comunione, della visita alle Basiliche nella forma, nel tempo, nel luogo: addita le preghiere che si devono fare e contiene le disposizioni Pontificie relative all'Anno Santo.

Si occupa della cerimonia della proclamazione dell'Anno Santo, dell'apertura della Porta Santa, ecc.

Raccomandiamo ai capi dei pellegrinaggi e a tutti i fedeli questa interessante ed indispensabile pubblicazione che la Casa Editrice vende a prezzo modicissimo.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: + Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27